

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione

VISTA la legge 11 marzo 2014, n. 23 recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita;

VISTO in particolare l'articolo 1 della predetta legge n. 23, del 2014, a mente del quale i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 53, nonché del diritto dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

VISTO in particolare l'articolo 7 della predetta legge n. 23, del 2014, che nel delegare il Governo alla adozione di decreti legislativi in materia di semplificazione stabilisce che questi debbano essere orientati, fra l'altro, alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'Amministrazione finanziaria ai fini della attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità, **nonché alla revisione delle funzioni dei centri di assistenza fiscale, i quali debbono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico - organizzative;**

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

RITENUTO di non accogliere integralmente le indicazioni poste nei pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx 2014;

ACQUISITI i pareri definitivi delle predette Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx2014;

SU proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto legislativo:

Capo I

Semplificazioni per le persone fisiche

Articolo 1

(Dichiarazione dei redditi precompilata)

1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.

3. La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.

4. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 **ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3**, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3 e 6 del presente decreto.

Articolo 2

(Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 4, dopo il comma 6-quater, è inserito il seguente: “6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.”.
2. Nell’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: “entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d’imposta;”.

Articolo 3

(Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti)

1. All’articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente: “25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all’Agenzia dell’entrate, ~~per ciascun soggetto~~ **per tutti i soggetti del rapporto**, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali;

d) contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

b) nel comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: “Le modalità e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.”.

2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 4, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del sistema Tessera Sanitaria.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno

diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.

6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 4

(Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata)

1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente.
2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 13, comma 1:
 1. alla lettera a), le parole "entro il mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il **sette 7**luglio";
 2. alla lettera b), le parole "entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il **sette 7** luglio";
 - b) all'articolo 16, comma 1:
 1. alla lettera a) e alla lettera c), le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il ~~sette 7~~luglio";
 2. alla lettera b), le parole "entro il 15 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "~~entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione~~" "**prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio**";
 - c) all'articolo 17, comma 1:
 1. alla lettera b), le parole "entro il 31 maggio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "~~entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione~~"; "**prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio**".
 2. alla lettera c) le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il ~~sette 7~~luglio".
3. La dichiarazione precompilata è presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:
 - a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
 - b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
 - c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ~~su tutti~~ **suidati** della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.
4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, entro il ~~31 maggio~~ **7 luglio**, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3. **Se dalla dichiarazione emerge un debito, il**

pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, può essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.

7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014.

Articolo 5

(Limiti ai poteri di controllo)

1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:

a) formale sui dati ~~forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d'imposta e sui dati~~ relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, **alle deduzioni comprese quelle per familiari a carico**, e alle agevolazioni. ~~nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute;~~

b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a).

3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, **alle deduzioni comprese quelle per familiari a carico**, e alle agevolazioni. ~~nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.~~

Articolo 6

(Visto di conformità)

1. Nell'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.** Costituiscono titolo ~~esecutivo~~ per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione. **La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre**”.

b) nel comma 1, dopo la lettera a), **è sono inserite le seguenti:** “a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a); **a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a) il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.**”

~~2. Il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.~~

32. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: “due miliardi di lire” sono sostituite dalle seguenti: “tre milioni di euro” e dopo le parole: “provocati dall'assistenza fiscale prestata” sono aggiunte le seguenti: “e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: “due miliardi di lire” sono sostituite dalle seguenti: “tre milioni di euro” e dopo le parole: “provocati dall'attività prestata” sono aggiunte le seguenti: “e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;

c) nell'articolo 26, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro ~~trenta~~ **sessanta** giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.”;

d) dopo il comma 3-bis, sono introdotti i seguenti commi: “3-ter. L’esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i ~~trenta~~ **sessanta** giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro **30** **sessanta** giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all’imposta, agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento alle somme dovute ai sensi dell’articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ”.

~~43~~. Le disposizioni di cui all’articolo 26, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma **32**, si applicano a decorrere dall’assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l’attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma **32**.

Articolo 7
(Modifica compensi)

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 il primo periodo è soppresso.
2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164 il comma 1 è abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti **che presentino la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, lettere a) e b)**, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

Articolo 8

(Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef)

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

b) al comma 5 le parole: "31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa."

2. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole: "salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento" sono soppresse.

3. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.

4. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9

(Disposizioni di attuazione e finali)

1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.
2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l’Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10
(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.". La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

Articolo 11
(Società tra professionisti)

~~1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.~~

Articolo ~~12~~11

(Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 6, dopo le parole: "diverso da quelli indicati all'articolo 13, comma 4," sono inserite le seguenti: "e dall'erogazione di rimborsi fiscali";

2) al comma 7, le parole: "a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro centomila";

b) all'articolo 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.";

c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole " , nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione".

Articolo ~~13~~**12**

(Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici)

1. Il comma 6, dell'articolo 29, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

Capo II **Semplificazioni per i rimborsi**

Articolo ~~1413~~ *(Esecuzione dei rimborsi IVA)*

1. L'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:

“Articolo 38-bis (Esecuzione dei rimborsi)

1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:

a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.

7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.

8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.”.

Articolo ~~15~~**14**

(Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)

1. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

Articolo 16 15

(Compensazione dei rimborsi da assistenza ~~e compensi dei sostituti d'imposta~~)

1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

~~b) i compensi per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta sono corrisposti mediante il riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241, del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata elaborata e trasmessa. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;~~

eb) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241, del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomutate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;

dc) nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1 è abrogato;
2. nel comma 4, le parole "che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo o", sono soppresse.

Capo III
SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ

Articolo ~~17~~16

(Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione)

1. All'articolo 115, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate” sono sostituite dalle seguenti: “con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione”.

2. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129” sono sostituite dalle seguenti: “con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione”.

3. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161” sono sostituite dalle seguenti: “con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione”.

4. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.”, sono sostituite dalle seguenti: “con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.”.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Articolo ~~18~~17

(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)

1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: “relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,” sono soppresse.
2. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.”.

Articolo 18
(Società in perdita sistematica)

- 1. All'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "tre" e "quarto" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "cinque" e "sesto".**
- 2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".**
- 3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

Capo IV
Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

Articolo 19

(Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato)

1. Il comma 2, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

Articolo 20

(Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento)

1. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana” sono sostituite dalle seguenti: “trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.”;
- b) l’ultimoperiodo è sostituito dal seguente: “Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.”.

2. All’articolo 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. E’ punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate, prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell’Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.

Articolo 21

(Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate” sono sostituite dalle seguenti: “comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate”;
- b) le parole “**di importo superiore aeuro 500**” sono sostituite dalle seguenti: “**euro 10.000 il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000**”;

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 22

(Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

“7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

b) il comma 7-ter è abrogato;

c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: “Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.”.

d) il comma 15-quater è abrogato.

Articolo 23
(Semplificazione elenchi intrastat servizi)

1. Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell' Agenzia delle entrate e d' intesa con l' Istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6-ter dell' articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell' Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il paese di pagamento.

Articolo 24

(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell’articolo 9.”;

b) al comma 6-bis sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell’articolo 9.”.

Articolo 25

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat)

1. Il comma 5, dell'articolo 34 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è sostituito dal seguente:

“5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n.638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.”.

CAPO V
ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI

Articolo 26

(Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate)

1. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze" sono soppresse.

Articolo 27

(Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi)

1. All'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente:

“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.”.

~~Articolo 28~~

~~(Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione)~~

~~1. All'articolo 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è abrogato.~~

Articolo 28

(Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari)

- 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.**
- 2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole "Il committente che ha eseguito il pagamento", sono aggiunte le seguenti: "è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e".**
- 3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.**
- 4. Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese**
- 5. all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modificazioni:**
 - a) il comma primo è sostituito dal seguente: "I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.";**
 - b) al comma terzo è aggiunto il seguente periodo: "Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione, avuto riguardo al patrimonio della società all'inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.".**
- 6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.**
- 7. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole "36" sono sopresse.**

Capo VI

SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI

Articolo 29

(Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)

1. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: “prestazioni di sponsorizzazione e” e “in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed” sono soppresse.

Articolo 30

(Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, secondo comma, n. 4), le parole "a lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "ad euro cinquanta";
- b) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole "a lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "ad euro cinquanta";
- c) all'articolo 19-bis1, primo comma, lettera h), le parole "a lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "ad euro cinquanta".

Articolo 31
(Rettifica iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "procedure esecutive rimaste infruttuose", sono inserite le seguenti "o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese".

Articolo 32
(Regime fiscale dei beni sequestrati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” – il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

“3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi.

Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, 1 comma, quarto e quinto periodo del medesimo testo unico.

Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.”.

Articolo 33

(Allineamento definizione prima casa iva – registro)

1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969” sono sostituite dalle seguenti: “ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

Articolo 34

(Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica)

1. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo periodo dopo le parole "dall'obbligo di presentare" sono inserite le seguenti "al Ministero dello sviluppo economico" e il quarto periodo è sostituito dal seguente "L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico ~~che può avvalersi~~ per l'accertamento e la contestazione della violazione ~~della~~ **Guardia di Finanza.**"
2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i tempi e le modalità di trasmissione al Ministero dello sviluppo economico delle informazioni indicate al medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Art 35

(Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati)

1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente "Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7:

1. la rubrica è sostituita con la seguente: "Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati";

2. nel comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali è svolta l'attività di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere c), d), ed f), devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera è considerato complessivamente;";

3. nel comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità dell'attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione.

4. dopo il comma 2 è inserito i seguenti commi: "2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere c), d), ed f), dopo il primo anno di attività, presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate. 2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma è considerato complessivamente.";

b) nell'articolo 10, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: “Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) e comma 2-ter, la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attività di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.”;

c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma : “1-bis. Per l'attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.”.

2. I centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano le relazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4, entro il 31 gennaio 2015.”;

3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.

Articolo 36

(Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello)

1. E' soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Capo I semplificazioni per le persone fisiche

Art. 1

Si introduce in via sperimentale, a partire dall'anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi "precompilata" da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il carattere sperimentale di tale disciplina, sottolineato anche dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, si rende necessario al fine di poter valutarne con attenzione l'impatto al fine di approntare tutti gli eventuali strumenti di correzione e aggiustamento che saranno eventualmente necessari a massimizzarne l'efficacia

Tale dichiarazione viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

La norma prevede l'istituzione, all'interno dell'Agenzia delle entrate, di un'apposita unità di monitoraggio, la quale riceve e gestisce i dati contenuti nei flussi informativi sopra descritti, verificando la completezza, la qualità e la tempestività delle trasmissioni. In tal modo sarà possibile realizzare, progressivamente, un sistema che consenta di precompilare in modo ottimale la dichiarazione dei redditi oggetto delle disposizioni in commento.

Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:

- direttamente on line tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate
- conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale
- conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato
- direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche. Tuttavia, nel caso di presentazione del modello 730a un CAF o a un professionista abilitato, si applicano le disposizioni in materia di limiti ai poteri di controllo e di visto di conformità di cui rispettivamente agli articoli 5, comma 3 e 6 del presente decreto.

Al fine di accogliere la condizione di cui alla lettera a 1) del parere della Commissione VI della Camera al comma 4, dell'articolo 1 è stato chiarito che l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate in materia di controllo è limitata alle ipotesi di presentazione della dichiarazione a un centro di assistenza fiscale o a un professionista e, conseguentemente, che la dichiarazione può essere presentata anche a un sostituto d'imposta.

Art. 2

Il comma 1, prevede l'inserimento del comma 6-quinquies nell'articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, concernente l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all'Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. Tale comunicazione è necessaria per l'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile entro il 15 aprile. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si prevede una sanzione nella misura fissa di cento euro per ogni certificazione, senza applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Non si è ritenuto di potere accogliere l'osservazione della VI Commissione del Senato di dimezzare l'importo della predetta sanzione (da 100 a 50 euro), in quanto ciò avrebbe comportato l'indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempimento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione della dichiarazione.

La sanzione non è applicata se il sostituto d'imposta provvede alla trasmissione della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Non è stato possibile accogliere l'osservazione di cui alla lettera c) del parere della VI Commissione della Camera che ha chiesto di valutare l'opportunità di ampliare a 30 giorni il predetto termine. Tale rimodulazione sarebbe, infatti, risultata incompatibile con l'esigenza di rendere i dati disponibili nella dichiarazione precompilata.

Nel successivo comma 2, la modifica normativa introdotta riguarda l'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in merito sia al termine che alla modalità di trasmissione da parte dei sostituti d'imposta dell'indirizzo telematico dove l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730. Tale modifica permette all'Agenzia delle entrate di conoscere entro il 7 marzo il recapito telematico di tutti i sostituti d'imposta e di poter effettuare in tempo utile la trasmissione dei dati necessari per effettuare i conguagli sulle retribuzioni.

Art. 3

L'articolo anticipa al 28 febbraio i termini per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.

La scadenza attualmente prevista per l'invio di tali informazioni all'Agenzia delle entrate (30 aprile), infatti, non si concilia con quella individuata per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata (15 aprile).

La norma stabilisce, inoltre, in accoglimento della condizione di cui alla lettera a2) del parere della VI Commissione della Camera, che i soggetti obbligati devono comunicare i dati relativi a tutti i soggetti presenti nel rapporto anche se diversi dal contribuente che ha effettuato il pagamento. E', infatti, necessario, ai fini del riscontro della spettanza delle detrazioni e deduzioni, conoscere i dati di tutti i soggetti che possono fruirne.

Le informazioni provenienti dai soggetti terzi, già utilizzate per le attività di controllo, vengono ora acquisite anche per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità e il contenuto dei flussi informativi provenienti dalle banche, dalle assicurazioni, dagli enti previdenziali e dai fondi pensione.

Al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l'applicazione di un'apposita sanzione in misura fissa, pari a cento euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non è applicata se gli enti esterni provvedono alla trasmissione dei dati corretti entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Non si è ritenuto di potere accogliere l'osservazione del parere della VI Commissione del Senato di dimezzare l'importo della predetta sanzione (da 100 a 50 euro), in quanto ciò avrebbe comportato l'indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempimento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione della dichiarazione.

Per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati del sistema Tessera Sanitaria (ricette del Servizio Sanitario Nazionale).

Al fine di predisporre, a partire dal 2016 per l'anno d'imposta 2015, le dichiarazioni precompilate con tutti i dati relativi alle spese mediche, quelle di assistenza specifica e alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta i commi 3, 4 e 5 prevedono la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le informazioni necessarie.

L'Agenzia delle entrate ha il potere di effettuare accessi e verifiche nei confronti dei soggetti terzi per verificare la correttezza dei dati trasmessi.

Art. 4

Nel comma 1, si prevede che la dichiarazione precompilata oltre che essere semplicemente accettata dal contribuente può essere anche modificata.

Il successivo comma 2 prevede modifiche al decreto 31 maggio 1999, n. 164, al fine di armonizzare le tempistiche relative ai termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, e precisamente:

- il termine per la presentazione della dichiarazione previsto nell'articolo 13, comma 1, diversificato per i sostituti d'imposta entro il mese di aprile e per i CAF e i professionisti abilitati entro il mese di maggio, è unificato alla data del 7 luglio dell'anno successivo all'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- il termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione elaborata previsto dall'articolo 16, comma 1, per i Caf e i professionisti abilitati entro il 15 giugno e per i sostituti d'imposta, dall'articolo 17, entro il 31 maggio, viene uniformato, nel senso che **viene prevista la consegna prima dell'invio all'Agenzia delle entrate e comunque prima del 7 luglio, accogliendo la condizione di cui alla lettera a3) rappresentata dalla VI Commissione della Camera. In questo modo si garantisce la disponibilità, da parte dei contribuenti, della dichiarazione elaborata prima dell'invio all'Agenzia delle Entrate.**
- il termine per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate disposto, per i Caf e i professionisti abilitati nell'articolo 16 e per i sostituti nell'articolo 17, alla data del 30 giugno è prorogato in entrambi gli articoli al 7 luglio.

Il comma 3 illustra le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata che si rendono disponibili al contribuente sia nel caso di accettazione che nel caso di interventi modificativi:

- se abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate può effettuare direttamente la trasmissione;
- può rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- può rivolgersi ad un CAF o a un professionista abilitato, presentando in questo caso anche la relativa documentazione, per permettere la verifica di conformità anche sui dati forniti con la precompilata. **Accogliendo la condizione di cui alla lettera a4) del parere della VI Commissione della Camera, si è infatti chiarito (espungendo la parola: "tutti") che il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata.**

Nel comma 4, in accoglimento della condizione di cui alla lettera a5) del parere della VI Commissione della Camera, è stato specificato che, anche per i soggetti privi di sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli, il termine di presentazione della dichiarazione è stabilito al 7 luglio. Inoltre, sempre in accoglimento della predetta condizione, è stato precisato che tali contribuenti devono comunque effettuare i versamenti, se dovuti, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il comma 5 dispone che i coniugi, in presenza dei requisiti previsti per la presentazione della dichiarazione in forma congiunta, possono congiungere le proprie dichiarazioni. Se la dichiarazione precompilata è messa a disposizione di uno solo dei coniugi è esclusa la presentazione diretta della dichiarazione in forma congiunta attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Sistemi alternativi per l'accettazione anche con modifiche della dichiarazione precompilata sono individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate come indicato nel comma.

Il comma 7 prevede che rimanga fermo il potere regolamentare attribuito dalla legge al Ministro dell'economia e delle finanze di modifica dei termini del regolamento ministeriale n. 164, del 1999, modificati dall'articolo 2 e dall'articolo 4 del presente decreto.

La necessità di tale disposizione, già presente nel testo sottoposto al parere delle Camere è stata da queste ribadita nei pareri resi.

La Commissione VI del Senato ha segnalato, inoltre, la coincidenza del termine per la presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con quello per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni (7 luglio) ed ha chiesto di valutare l'individuazione di un diverso calendario di scadenze.

A tale ultimo riguardo non si è ritenuto di dovere modificare la norma atteso che la problematica rappresentata può essere agevolmente gestita dai CAF in sede operativa.

Si è reso necessario inserire un nuovo comma con il quale si abrogano, con effetto dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015, relative al periodo d'imposta 2014, i commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge n. 296, del 2006 che prevedono l'obbligo per i contribuenti di indicare in dichiarazione l'importo dell'IMU dovuta per l'anno precedente. Ciò in quanto il permanere di tale obbligo non avrebbe consentito ai contribuenti di accettare la dichiarazione predisposta dall'Agenzia delle entrate, obbligandoli ad integrarla. Infatti, il dato relativo all'IMU dovuta non è conosciuto dall'Agenzia.

Art. 5

Il comma 1 esclude per il caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, senza modifiche, il controllo formale a carico del contribuente stesso per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate. Non si applica in tale ipotesi la disposizione dei controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai quattromila euro in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative a precedente dichiarazione.

Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni deduzioni e agevolazioni.

Nel successivo comma 2 viene specificato che se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il controllo è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione

Nel comma 3 si prevede che se la dichiarazione è presentata anche senza modifiche, ad un CAF o a un professionista abilitato, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi. Nei riguardi del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Il tenore della norma, modificato in accoglimento delle condizioni di cui alle lettere a6) ed a7) rappresentate dalla VI Commissione della Camera, rende ora esplicito che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e che su tali dati resta, comunque, fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

La VI Commissione del Senato ha ritenuto non condivisibile la diversità dei limiti di controllo sulla dichiarazione precompilata per i casi di accettazione senza rettifiche da parte dei contribuenti che restituiscono in proprio o con l'ausilio del sostituto di imposta ovvero per il caso di accettazione senza rettifiche tramite un intermediario fiscale.

A tale riguardo non si è ritenuto di intervenire atteso che sia nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata autonomamente dal contribuente, sia allorché la medesima dichiarazione sia presentata tramite CAF, il contribuente non è destinatario di attività di controllo formale per i dati inseriti in tale dichiarazione da parte dell'Agenzia.

Art. 6

Viene previsto di non effettuare la richiesta di pagamento nei confronti dei contribuenti a seguito dei controlli formali. Pertanto, tenuto conto dell'impegno assunto dai CAF e dai professionisti nei confronti dei contribuenti per una corretta predisposizione della dichiarazione e del conseguente affidamento di quest'ultimi circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione, nei casi di visto di conformità infedele, un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30 per cento, è a carico del CAF o del professionista che ha rilasciato il visto di conformità, tranne che nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa del contribuente.

In altri termini si determina una sorta di "sostituzione" della posizione dell'originario debitore (il contribuente) con quella del CAF o del professionista inadempienti rispetto alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale con il contribuente che trova il suo fondamento nel rilascio di un visto di conformità infedele da parte dell'intermediario chiamato a svolgere un ruolo essenziale di mediazione tra amministrazione e contribuenti.

La esclusione della responsabilità del CAF e dei professionisti, sopra cennata, nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa del contribuente è stata prevista esplicitamente in accoglimento della condizione di cui alla lettera a8) del parere della VI Commissione della Camera.

Sono state, inoltre, apportate le correzioni eminentemente di carattere formale suggerite dalla VI Commissione della Camera con le condizioni di cui alle lettere a9) ed a 11) del parere.

Di contro, non è stato possibile accogliere l'osservazione dalla VI Commissione del Senato la quale ha suggerito che, in caso di visto di conformità infedele direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, lo stesso non sia tenuto al pagamento dell'imposta che dovrebbe essere, pertanto, richiesta al contribuente.

Il mancato accoglimento dell'osservazione si giustifica in quanto la eliminazione della responsabilità dei CAF per l'imposta vanificherebbe la ratio dell'intera disposizione che privilegia la semplificazione nei confronti dei contribuenti. Peraltro la possibilità di correzione entro il termine del 10 novembre offre ai CAF la possibilità di ridurre ogni rischio connesso all'apposizione del visto.

Infatti, se il CAF o il professionista entro il 10 novembre comunicano i dati rettificati, gli stessi sono tenuti al pagamento dell'importo della sola sanzione mentre l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. **In tale ipotesi, accogliendo la condizione di cui alla lettera a10) del parere della VI Commissione della Camera è stato previsto che se la sanzione è versata entro il 10 novembre si applica la riduzione (1/8 del minimo) prevista dall'articolo 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.** Resta fermo che qualora dal controllo formale della dichiarazione emerga un credito a favore del contribuente, l'Agenzia delle entrate procede al rimborso a favore del contribuente stesso. In caso di pagamento della somma richiesta entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione la somma dovuta è pari all'imposta, agli interessi e alla sanzione del 30 per cento ridotta a due terzi. Per la riscossione

coattiva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 relative alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si prevede, inoltre, l'estensione della garanzia prevista a favore degli utenti al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore e l'adeguamento del massimale della garanzia in considerazione del maggiore rischio connesso all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni precompilate.

In accoglimento della condizione di cui alla lettera a12) del parere della VI Commissione della Camera, vengono aumentati da 30 a 60 giorni i tempi concessi agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale, tenuto conto che potrebbero pervenire contemporaneamente ad un unico intermediario numerose richieste da parte dell'Agenzia, e di conseguenza, vengono aumentati da 30 a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d) , capoverso "comma 3-quater".

Art. 7

Tenuto conto del diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale, la norma dispone una razionalizzazione, da attuarsi con l'emanazione di un decreto ministeriale, del sistema dei compensi per i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dall'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti. **A tale riguardo è stata accolta la condizione di cui alla lettera a13) del parere della VI Commissione della Camera con la quale si chiarisce che il nuovo sistema non produce oneri per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta.**

Art. 8

La disposizione ha l'obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionale regionale e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari è previsto l'invio da parte delle Regioni e delle Province autonome dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze www.finanze.gov.it.

Viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e comunale (oggi, rispettivamente, 31 dicembre e 1° gennaio).

L'acconto dell'addizionale comunale è versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente (oggi è consentito al Comune di variare l'aliquota per l'acconto se pubblica la delibera entro il 20 dicembre dell'anno precedente).

Per semplificare l'attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi e le attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, la norma prevede l'individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni. Tali modalità sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 9

L'articolo in via ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità applicative delle disposizioni in commento.

Art. 10

Nell'ottica degli interventi di semplificazione, la disposizione specifica che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Art. 11 (ex Art. 12)

Si premette che l'originario articolo 11 rubricato "Società tra professionisti è stato espunto accogliendo quanto rappresentato dalla VI Commissione della camera (condizione b) e dalla VI Commissione del Senato. Ciò ha comportato la rinumerazione di alcuni articoli del presente decreto.

Le disposizioni proposte apportano modifiche agli articoli 28, 30 e 33 del decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione.

In particolare le modifiche agli articoli 28, comma 6 e 33, comma 1, sono dirette a semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius. In sostanza l'erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione della successione non comporta di per sé l'obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa, ma l'ufficio liquida l'imposta di successione tenendo conto anche degli anzidetti importi. Non vi sono effetti sul bilancio dello Stato atteso che l'imposta è liquidata d'ufficio.

La modifica all'articolo 28, comma 7, è diretta, invece, ad ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari, tenuto conto che l'importo attuale è stato determinato 23 anni fa.

Con l'inserimento nell'articolo 30 del comma 3-bis, la norma proposta introduce la possibilità per il contribuente di allegare, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, copie non autenticate unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 2000.

La previsione semplifica la dichiarazione di successione (ad esempio in presenza di atti di ultima volontà, di bilanci o di inventari), ferma restando la possibilità da parte dell'Ufficio di richiedere, qualora necessario, la documentazione nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 30.

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato, atteso che per l'attivo relativo a beni mobiliari non è previsto il pagamento di imposta.

Art. 12 (ex Art. 13)

Il comma 6 del decreto-legge n. 185/2008, prevede che i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, debbano inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti. La mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione), ovvero la sua omissione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo la irrogazione di una sanzione pecuniaria (da 256 € a 2.065 €).

In una ottica di semplificazione si provvede ad abrogare il descritto adempimento.

Capo II Semplificazioni per i rimborsi

Art. 13 (ex Art. 14)

Il nuovo articolo 38-bis del D.p.R n. 633 del 26 ottobre 1972 (predisposto anche in vista della chiusura della procedura d'infrazione 2013/4080, aperta per contestare all'Italia i tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali Iva e per le condizioni, troppo severe, per l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso dell'Iva) ha rivisto le procedure per l'esecuzione dei rimborsi dell'Iva risultanti a credito nella dichiarazione annuale dell'Iva (comma 1) ovvero, per talune fattispecie che non vengono modificate rispetto a quelle attualmente previste, nella liquidazione dell'Iva di fine trimestre (comma 2).

In generale viene ampliato l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (da 5000 a 15000 euro) e non vengono posti limiti all'ammontare dei rimborsi ottenibili dai contribuenti non a

rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sono individuati infine le ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia (parametrando la pericolosità anche sulle altre imposte).

Più in particolare, come impostazione di fondo, il comma 3 stabilisce che per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a 15.000 euro non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato, ma è sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e che sia allegata una dichiarazione di operatività.

Fanno eccezione, a determinate condizioni (comma 4), alcune ipotesi di richieste di rimborso, considerate particolarmente a rischio per gli interessi erariali (soggetti a inizio o a fine attività, soggetti a cui sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifica, presentazione di dichiarazioni prive di visto di conformità), per le quali, se superano i 15.000 euro, deve essere prestata garanzia.

Nei casi in cui è richiesta dalla norma la presentazione della garanzia, le modalità di prestazione restano le stesse rispetto a quelle attualmente previste (comma 5). Inoltre, il comma 6 della norma stabilisce che in questi casi la prestazione della garanzia esonera il contribuente dal presentare una dichiarazione o un'istanza di rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa. Altresì, lo stesso comma 6 consente al soggetto richiedente di prestare garanzia piuttosto che presentare la dichiarazione o l'istanza di rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.

Restano ferme talune disposizioni attualmente vigenti, come quelle sull'erogazione degli interessi ai contribuenti (commi 1 e 9), sulla sospensione dei rimborsi in caso di avvio di azioni penali per i reati di cui agli articoli 2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in materia di emissione o utilizzo illeciti di fatture (comma 8), ovvero sull'emissione di avvisi di rettifica o accertamenti inerenti le somme indebitamente rimborsate (comma 9).

Infine, resta in vigore il rinvio a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per l'esecuzione di rimborsi in via prioritaria per talune attività o tipologie di operazioni (comma 10); inoltre, si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi, inclusi quelli relativi a periodi inferiori all'anno (comma 11).

La VI Commissione del Senato suggerisce di valutare l'opportunità di elevare la soglia minima per l'esonero della presentazione di idonea garanzia e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso.

Al riguardo, occorre rilevare che la nuova formulazione dell'art. 38-bis del dpr. N. 633/72 è stata predisposta al fine di tener conto della procedura di infrazione ed è già stata sottoposta all'Esame della Commissione Europea; pertanto, non è stato ritenuto possibile emendare la disposizione.

Art. 14 (ex Art. 15)

La norma prevede l'erogazione dei rimborsi da parte dell'agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati.

Pertanto, la disposizione proposta evita ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari dei rimborsi d'imposta.

Art. 15 (ex Art. 16)

Le disposizioni intendono favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale.

Attualmente, infatti, i sostituti d'imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d'imposta e minori ritenute in caso di credito.

Infine, con le lettere b) e c), viene previsto che i sostituti d'imposta, che effettuano versamenti di ritenute o di imposte sostitutive superiori a quelle dovute, effettuano la compensazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Coerentemente è

soppressa la previsione di compensazione interna delle ritenute di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

Le norme proposte non hanno impatti sui saldi netti di bilancio in quanto l'esposizione in F24 di tali crediti ne comporterebbe la regolazione contabile sui pertinenti capitoli/articoli del bilancio dello Stato. Relativamente ai rimborsi 730 si segnala che l'importo erogato nell'anno 2012 ammonta a 7,3 miliardi di euro e il valore dei compensi spettanti ai sostituti da assistenza fiscale è stimabile in circa 10 milioni di euro.

In accoglimento della condizione di cui alla lettera a14) del parere della VI Commissione della Camera, la quale ha rilevato che l'articolo 7 del presente provvedimento prevede l'eliminazione dei compensi dei sostituti di imposta che prestano assistenza, è stata soppressa l'originaria lettera b) concernente le relative modalità di corresponsione.

Quanto alla osservazione di cui alla lettera d) della medesima Commissione di valutare l'impatto delle previsioni contenute nell'articolo in esame sulle imprese, in termini di eventuali oneri ed adempimenti aggiuntivi, si ritiene che la disposizione non comporti particolari oneri per le imprese. Infatti, la norma in esame non comporta aggravii per i sostituti sotto il profilo degli adempimenti e degli obblighi di registrazione, limitandosi a prevedere una diversa modalità di effettuazione delle medesime operazioni.

La modifica proposta rileva unicamente ai fini del software di produzione del modello F24 e ha carattere non sostanziale. L'intervento si presenta non invasivo sotto il profilo tecnico e pertanto si ritiene che eventuali oneri siano da ricondurre agli ordinari oneri annuali di aggiornamento delle procedure.

Occorre peraltro considerare che la norma proposta consente una semplificazione del modello 770 e una riduzione dei quadri da compilare a vantaggio degli stessi sostituti.

Capo III SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ

Art. 16 (ex Art. 17)

Con il presente articolo, si intende accentrare la comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della tonnage tax, nonché per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 446/1997 (consentito ai soggetti in contabilità ordinaria diversi dalle società di capitali), con la dichiarazione dei redditi o IRAP. Si evita così l'utilizzo degli ulteriori separati modelli di comunicazione attualmente previsti.

In considerazione della circostanza che la "modulistica 2014" è già stata predisposta e non possiede, quindi, tutte le informazioni richieste per l'opzione, le novità che si vogliono introdurre non possono che decorrere dalla "modulistica 2015".

Pertanto, al comma 5 è stata inserita una norma di decorrenza che consente l'applicazione della nuova modalità di comunicazione dell'esercizio delle opzioni indicate ai commi da 1 a 4 per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.

In tal modo, infatti, tale comunicazione sarà effettuata con il modello Unico 2015, sia per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per i quali avrà effetto a partire dallo stesso 2015 sia per quelli che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare (2013-2014) obbligati all'utilizzo del modello Unico 2015.

Art. 17 (ex Art. 18)

L'art. 1, c. 1, del DPR n. 322/98 disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP prescrivendo, in particolare, che le dichiarazioni dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare debbano essere redatte su modello conforme a quello approvato entro il 31 gennaio dell'anno successivo; per le società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i modelli

approvati entro il 31 gennaio debbono essere utilizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione (in pratica, le società di capitali con periodo d'imposta a cavallo dell'anno solare utilizzano i modelli approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento).

La modifica normativa di cui al comma 1 è finalizzata a permettere l'utilizzo dei "vecchi modelli dichiarativi" anche alle società di persone ed enti equiparati.

L'art. 17, c. 1 prevede che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni sia effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.

Con la modifica normativa di cui al comma 2 si dispone un termine mobile nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, stabilendo che i versamenti a saldo debbano essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; a fronte delle specifiche modalità di presentazione delle dichiarazioni nelle fattispecie di operazioni straordinarie si evita in tal modo ai soggetti di dover versare le imposte in un unico termine fisso, con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.

Art. 18

In accoglimento di quanto rappresentato dalla VI Commissione della Camera (condizione di cui alla lettera d), e della VI Commissione del Senato è stata inserita una norma che amplia, dagli originari tre a cinque periodi d'imposta, il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138.

Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo di cui all'articolo 30 della L. n. 724 del 1994.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche previste dai commi 1 e 2 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del provvedimento che le introduce, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 1.1.-31.12.2014. Pertanto, per tali soggetti, la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).

Capo IV Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

Art. 19

La disposizione sopprime il secondo comma dell'articolo 4 del DPR n. 600 del 1973 che prevede per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Tale modifica introduce ulteriori misure di semplificazione eliminando, per i contribuenti richiamati nel secondo comma, l'obbligo di comunicare nella dichiarazione dei redditi dati di cui l'amministrazione finanziaria risulta già in possesso. Le comunicazioni dei dati anagrafici all'Agenzia delle Entrate devono avvenire attraverso i canali e i modelli istituzionali che non sono più quelli dichiarativi. La possibilità che il contribuente invii nuove e diverse informazioni anagrafiche tramite canali (quale la dichiarazione dei

redditi) dai quali le informazioni anagrafiche non vengono registrate crea incertezza e possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti.

Art.20

La disposizione interviene sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare (art. 1, c.1, lett. c), D.L. n. 746/83) all'Agenzia, ribaltando l'onere in capo all'esportatore abituale nel modo seguente: l'esportatore abituale invia all'Agenzia delle entrate preventivamente i dati contenuti nella lettera d'intento che sarà consegnata al proprio fornitore. L'esportatore abituale, successivamente, consegna al proprio fornitore la lettera d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della medesima all'Agenzia.

Di conseguenza, viene riformulata la sanzione in capo al fornitore.

Di seguito le modifiche apportate dai commi 1 e 2.

1. Viene eliminato l'obbligo, oggi in capo al fornitore dell'esportatore abituale, di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
2. L'onere di comunicazione all'Agenzia viene trasferito in capo all'esportatore abituale che fruisce della non imponibilità dell'operazione;
3. L'Agenzia delle entrate rilascia apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale;
4. L'esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle entrate, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;
5. Il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta, effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta;
6. Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate, per non incorrere nella sanzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 7, decreto legislativo n. 471/97, riformulata per tener conto della diversa modalità dell'adempimento;
7. Il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.

Il comma 3 della disposizione rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dalla approvazione della legge, per la definizione delle modalità applicative delle nuove disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L'Agenzia delle entrate deve inoltre mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per eliminare l'obbligo di presentazione, in dogana, della copia della lettera d'intento e della relativa ricevuta di presentazione.

Art. 21

Attualmente è previsto per i soggetti passivi IVA l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

La disposizione in commento semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale portando a 10.000 euro il limite di esonero, da riferire all'ammontare complessivo annuale di operazioni, entro il quale non scatta l'obbligo di inserimento nella comunicazione delle operazioni intercorse. **Il testo della norma è stato modificato, accogliendo la condizione di cui alla lettera c) del parere della VI Commissione della Camera, e l'osservazione della VI Commissione del Senato, proprio per rendere inequivoco che il limite dei 10.000 euro deve intendersi non per singola operazione, bensì va inteso quale limite complessivo annuo**

Art. 22

La proposta normativa è volta ad assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina Iva nazionale al diritto dell'UE in materia di attribuzione del numero di identificazione IVA e inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, prevedendo che all'atto dell'attribuzione della Partita IVA il contribuente possa contestualmente richiedere l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, di cui al Regolamento 7 ottobre 2010, n. 904/2010.

Il regolamento 7 ottobre 2010, n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, che ha rifiuto - con alcune modifiche - il contenuto del regolamento 7 ottobre 2003, n. 1798, stabilisce, infatti, all'articolo 17 che "Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico ... i dati riguardanti l'identità, l'attività, l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero".

Il successivo articolo 20 del medesimo regolamento stabilisce che "le informazioni di cui all'articolo 17 sono inserite immediatamente nel sistema elettronico".

L'articolo 19 del Regolamento 2010/904/UE dispone poi che "Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 siano aggiornate, complete ed esatte." A tal fine, ai sensi del successivo art. 22, " per fornire alle amministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l'affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 17, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi e esatti.

Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell'identificazione o, qualora prima dell'identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione."

A garanzia della completezza ed esattezza delle informazioni contenute nella banca dati di cui all'art. 17 del regolamento in esame, gli Stati Membri, ai sensi dell'art. 23. paragrafo 1, lettera a) " provvedono affinché il numero d'identificazione IVA, di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, risulti non valido nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del presente regolamento almeno ...quando persone identificate ai fini dell'IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, ... o quando l'amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica. Un'amministrazione tributaria può presumere, in particolare, che una persona abbia cessato la sua attività economica qualora, pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni IVA né elenchi ricapitolativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti. "

Le modifiche normative apportate all'art. 35 del DPR 633/1972 sono improntate al rispetto dei principi contenuti negli articoli citati del Regolamento 2010/904/UE.

Art. 23

L'articolo in esame mira a semplificare il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi, c.d. generiche (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute). Merita considerare, infatti, che l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi intracomunitari attualmente vigente richiede al contribuente di indicare per ciascuna tipologia di prestazione di servizi anche le seguenti informazioni:

- il numero di riferimento della fattura;
- la data della fattura;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta (tali codici – composti di 6 cifre – sono ottenuti dall'elaborazione della tabella CPA 2008, di cui al Regolamento (CE) n. 451/2008 del 23 aprile 2008. I codici della tabella CPA sono composti da 4 cifre; la versione a 6 cifre, disponibile sul sito internet

dell'Agazia delle Dogane, è frutto di un'elaborazione volta ad individuare con maggior dettaglio le tipologie di attività in essa contemplate);

- la modalità di erogazione del servizio;
- la modalità di incasso/pagamento del corrispettivo;
- il Paese di pagamento.

Tali informazioni aggiuntive non sono tuttavia utilizzabili per alimentare la banca dati delle partite IVA comunitarie (sistema VIES). Pertanto, la disposizione demanda al Direttore dell'Agazia delle Dogane di emanare, di concerto con il Direttore dell'Agazia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, una nuova determinazione ai sensi dell'articolo 50, comma 6-ter del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, volta a sostituire, semplificandole, le specifiche sezioni dei modelli riepilogativi delle prestazioni di servizi indicate, approvati con Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010, adottata dal Direttore dell'Agazia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell'Agazia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT.

La VI Commissione del Senato ha invitato il Governo ad ampliare la portata dell'intervento di semplificazione sopprimendo l'obbligo di inviare gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti, stante la non conformità di tale previsione al dettato comunitario.

In merito a quanto rappresentato dalla predetta Commissione del Senato, si osserva che, mentre la presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi intracomunitari prestati non è derogabile in quanto discende da un preciso obbligo comunitario fissato dalla direttiva 2008/117/CE, la presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti (acquisti di servizi) può essere facoltativamente disposta da uno Stato membro per finalità di contrasto delle frodi IVA. Tanto è desumibile dal quarto considerando del preambolo alle disposizioni della medesima direttiva 2008/117/CE.

L'Italia ha esercitato l'opzione, con l'introduzione anche dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti di servizi, per finalità antifrode.

In base alla presentazione degli stessi, l'Agazia delle entrate è, infatti, in grado di effettuare periodicamente, per finalità di controllo, riscontri fra i dati provenienti dagli elenchi riepilogativi degli acquisti di servizi presentati dai soggetti passivi italiani con i dati degli elenchi riepilogativi delle prestazioni effettuate da operatori stabiliti in altri Stati membri.

Ciò premesso, non si è ritenuto di accogliere la richiesta soppressione dell'obbligo di inviare gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti.

Art. 24

Le norme che modificano l'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, mirano ad allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo; rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia.

La finalità dell'intervento normativo proposto è quella di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dichiarativi

Art. 25

La disposizione è volta in primo luogo a semplificare l'onere statistico a beneficio delle imprese che realizzano scambi commerciali con i paesi dell'UE limitando l'eventuale irrogazione delle sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore a 750 mila euro, secondo quanto indicato, da ultimo, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche ed i relativi criteri di applicazione per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.

La disposizione è volta altresì a ridimensionare altresì il carico sanzionatorio prevedendo l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti

negli elenchi intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per uno stesso mese.

CAPO V ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI

Art. 26

Il comma 4 dell'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi prevede, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione di quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato.

A legislazione vigente, le predette quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110 del TUIR. L'autorizzazione mediante tale provvedimento deve essere emanata ad ogni modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie.

In considerazione della rilevanza del piano economico finanziario, che risulta approvato da parte del concedente e costituisce parte integrante della concessione relativa alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la semplificazione degli adempimenti risulta conseguita con l'eliminazione di tale autorizzazione.

Art. 27

Le vigenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali stabiliscono che i committenti, i proponenti e/o i mandanti, nella loro qualità di sostituti d'imposta, sono obbligati ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Il comma 2, dell'articolo 25-bis, del D.P.R. n.600/1973, dispone che la ritenuta è applicata, in via generale, al 50% dell'ammontare delle provvigioni (in pratica la ritenuta risulta pari all'11,5% dell'importo complessivo della provvigione). Tuttavia, lo stesso comma 2, prevede che per i percipienti che dichiarino ai loro committenti (preponenti o mandanti) di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'importo delle provvigioni stesse (pari ad una ritenuta dell'4,6% dell'importo complessivo provvisionale). L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% della base imponibile anziché sul 50%), quindi, è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni (agente o rappresentante) di un'apposita dichiarazione. L'attuale disciplina prevede che la dichiarazione sia spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita) ed ha effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che possano far venire meno le predette condizioni (articolo 3, comma 1, del D.M. 16.04.1983). Nel caso in cui le condizioni previste per l'applicazione della minore ritenuta si verificano nel corso dell'anno, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, comma 2, del D.M. 16.04.1983). Per quanto sopra, gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o terzi, sono tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni percepite. La norma propone la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale, prevedendo che la stessa sia ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. La norma si completa con la previsione di una sanzione amministrativa (da 258 a 2.065 euro) legata all'omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti in capo al contribuente.

Art. 28

Preliminarmente di rileva che è stato espunto il testo dell'originario art. 28 rubricato "Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione" in quanto la disposizione è già presente nell'ordinamento essendo stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66, del 2014 (comma 7-quater dell'articolo 37).

Il nuovo testo dell'articolo 28 riprende le richieste della VI Commissione della Camera (condizione di cui alla lettera e) e della VI Commissione del Senato, al fine di superare la vigente disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti.

Il comma 1 della disposizione abroga l'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 che ha introdotto, per gli appalti di opere o di servizi, la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Il testo vigente del comma 28-bis prevede, in capo al committente, una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza che abbia ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore.

La disciplina che la presente disposizione intende superare, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all'esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell'esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero.

L'utilizzo di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi alle imprese che, in realtà, nascondono strutturati sistemi fraudolenti in danno dell'Erario, creati al fine di consentire significative compressioni del costo del lavoro mediante la sistematica evasione fiscale, nonché l'elusione di tutte le tutele previste dal sistema delle relazioni industriali ed ingenerano pericolose distorsioni delle dinamiche di mercato, ispirano, da una parte, l'abrogazione delle disposizioni vigenti (comma 1) e, dall'altra l'intervento normativo introdotto dal comma 2 che si colloca all'interno del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"* e, in particolare, all'articolo 29, in materia di "Appalto".

La disposizione, prevede, in caso di appalto di opere o di servizi, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali, che *"il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento."*

Il comma 2 del citato articolo 29 prevede che *"Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali."*

Il comma 2 della presente disposizione interviene proprio sulla previsione di cui al periodo precedente, prevedendo che il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Tale previsione, evita, da una parte, qualunque *"intromissione"* nell'autonomia contrattuale delle parti e, dall'altra, si pone a presidio, nelle suddette ipotesi, dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di lavoratori in nero.

Il comma 3 si inserisce nell'ambito degli interventi volti al potenziamento degli strumenti di contrasto degli inadempimenti fiscali in materia di ritenute, prevedendo che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale renda disponibili all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto, al fine di consentire il riscontro della correttezza degli obblighi da parte dei datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente i quali devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa.

I dati forniti mensilmente dall'INPS consentiranno di operare riscontri tempestivi del corretto versamento delle ritenute da parte dei datori di lavoro titolari di partita Iva (da effettuare con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi di lavoro dipendente), anche prima, pertanto, del termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Le modalità di attuazione dello scambio dei dati potranno essere regolate nell'ambito della convenzione di cooperazione informatica stipulata fra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.

Il comma 4 è finalizzato a coordinare le disposizioni dell'articolo 2495 del codice civile come novellato dalla riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. n. 6 del 2003 (che ha disciplinato gli effetti della cancellazione delle società di capitali dal Registro delle imprese, tra i quali l'estinzione delle stesse) e le norme in materia di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi dovuti dalle società cancellate dal registro delle imprese, al fine di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate.

Al riguardo, un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, Cassazione SS.UU. sent. n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010) sostiene la natura costitutiva della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, con l'effetto conseguente dell'estinzione della società di capitali, a prescindere, quindi, dall'esistenza di crediti o debiti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora definiti al momento della cancellazione. Tale orientamento ha superato il precedente, secondo cui la cancellazione dal Registro delle imprese non determinava l'estinzione della società fino al momento della conclusione di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alla società stessa.

La norma civilistica vigente, funzionale a garantire tempi brevi e certi della cancellazione e della realizzazione dei conseguenti effetti, rende di difficile realizzazione i controlli e le azioni di recupero fiscale, regolati da disposizioni che ne prevedono lo sviluppo e, a volte, l'avvio in tempi successivi a quelli previsti dall'articolo 2495 del codice civile per l'"estinzione" della società.

La norma recata dal comma 4 è, quindi, tesa ad evitare particolari turbative ai contribuenti conseguenti alla concentrazione dei controlli nel periodo di scioglimento e liquidazione, con evidenti effetti anche sull'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, prevedendo che ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società abbia effetto, agli esclusivi fini fiscali, trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

Il termine di cinque anni è stato individuato avuto riguardo ai termini di cui agli articoli 43, comma 2, del d.P.R. n. 600/73 e 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 che disciplinano, rispettivamente, i termini per l'accertamento in ipotesi di omessa dichiarazione II.DD. o IVA. Inoltre la disposizione (comma 5) modifica il contenuto dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 sostituendo il primo comma che ora prevede che i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è

commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

Anche il terzo comma dello stesso articolo 36 viene modificato. La disposizione prevede che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci o associati, avuto riguardo al patrimonio della società all'inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria."Tale innovazione si è resa necessaria per coordinare l'articolo in esame con la condizione di cui alla lettera e) del parere resi dalla VI Commissione della Camera e della VI Commissione del Senato,

Il comma 6 chiarisce, inoltre, che dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.

Il comma 7, con l'eliminazione del richiamo all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 tra le disposizioni di tale ultimo decreto di cui l'articolo 19 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ha circoscritto l'applicabilità alle sole imposte sui redditi, ha, di fatto, statuito che la disposizione fiscale a tutela del credito erariale contenuta nello stesso articolo 36 (che in caso di liquidazione della società, chiama a rispondere di fronte all'Amministrazione Finanziaria i soci, i liquidatori e gli amministratori della società, seppure in presenza di specifici requisiti), si rende applicabile a tutti i tributi e ulteriori somme iscrivibili a ruolo in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Capo VI SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI

Art. 29

La norma introduce una modifica dell'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 che prevede un regime forfettario di determinazione dell' IVA per le imprese che svolgono attività di intrattenimento in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Tale detrazione è tuttavia ridotta a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione e a un terzo per le cessioni e concessioni di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica.

La modifica normativa ha l'effetto di aumentare al 50 per cento la detrazione forfettaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione

Peraltro, considerato che i soggetti optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (ad esempio, associazioni sportive, di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco), applicano a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali - compresi i proventi realizzati per le prestazioni pubblicitarie - le disposizioni previste dall'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la modifica normativa ha l'effetto di prevedere un'unica percentuale di detrazione per le prestazioni di pubblicità (attualmente comprese tra quelle per le quali la detrazione è forfettizzata nella misura del 50 per cento) e quelle di sponsorizzazione (per le quali la detrazione è attualmente del 10 per cento). Tale semplificazione è operata nell'ottica della riduzione del contenzioso (dovuto in particolare alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione).

Art. 30

Le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 108, co. 2, del TUIR). Ai fini IVA, invece, la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro. Questa differenza crea inutili complicazioni per le imprese. Per equiparare i limiti previsti dalle due discipline, la norma consente di detrarre l'IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Art. 31

La disposizione proposta ha l'obiettivo di coordinare la disciplina ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi, e la disciplina IVA prevista dall'articolo 26 del DPR n. 633/1972 concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta. La modifica in esame si rende necessaria per consentire che, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, abbia la possibilità di recuperare l'IVA originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato.

Art. 32

La modifica in esame è volta a delimitare l'ambito applicativo della disposizione introdotta dall'art. 1, comma 189, lett. d), n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in materia di regime fiscale e oneri economici dei beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

La precedente formulazione della disposizione, infatti, prevedeva un'esenzione generalizzata degli immobili da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca adottati ai sensi della richiamata normativa e, comunque, fino alla loro assegnazione o destinazione. Per effetto della nuova formulazione del comma 3-bis dell'articolo 51, risultano oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui, peraltro, non è ancora chiara la destinazione finale dell'immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione all'indagato).

E', pertanto, sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare. Si tratta, quindi, dell'Imposta municipale propria (dovuta in forza del possesso dell'immobile), del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (salvo che l'imposta non sia dovuta da altro soggetto diverso dall'indagato che possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo l'immobile), dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (dovuta, per ciò che rileva nel sequestro, in forza del diritto di proprietà dell'immobile) di cui, rispettivamente, all'articolo 13, 14 e 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. È, altresì, esente il versamento delle imposte che colpiscono gli atti di disposizione dell'immobile posti in essere durante la vigenza della misura cautelare, quali l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale.

Il terzo periodo del comma 3-bis prende in considerazione il trattamento fiscale degli immobili oggetto di sequestro in relazione alle imposte sui redditi, il cui presupposto è, dunque, il possesso di redditi. A tale fine, viene previsto che i redditi prodotti da immobili oggetto di sequestro, anche nell'ipotesi in cui siano locati, non concorrono alla formazione del reddito quando gli stessi siano determinati secondo le regole dei redditi fondiari previste dal Testo unico delle imposte sui redditi o, quanto si tratti di immobili situati all'estero, e secondo le regole dell'articolo 70 del medesimo testo unico. Ciò, anche nell'ipotesi in cui gli si tratti di immobili locati che facciano parte di un complesso aziendale.

La VI Commissione del Senato ha chiesto di valutare la possibilità di sospendere il versamento di imposte tasse o tributi dovuti non solo in riferimento ai beni immobili, ma anche per immobili rientranti in complessi aziendali in caso di estromissione degli stessi e comunque dal momento del sequestro e fino alla sua assegnazione.

Non si è ritenuto possibile accogliere il suggerimento in quanto una siffatta disposizione creerebbe grandi difficoltà operative, occorrendo individuare la parte di imposte da sospendere che deriva dal contributo che un immobile dà alla determinazione del reddito di impresa al quale concorre. Inoltre, la stessa sarebbe in contrasto con quanto previsto dal periodo successivo in ordine agli immobili che non rilevano ai fini della determinazione del reddito.

Art. 33

La norma modifica i criteri da utilizzare per l'individuazione delle case di abitazione per le quali è possibile fruire delle agevolazioni "prima casa", al fine di stabilire che l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione a case di abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A1, A8, e A9.

Non assumono, dunque, più rilievo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni "prima casa" i criteri dettati per l'individuazione degli immobili "di lusso" dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

La VI Commissione della Camera (condizione di cui alla lettera f) ha chiesto la esclusione dell'applicazione della previsione per le cessioni relative alle abitazioni di lusso già costruite, in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Non si è ritenuta accoglibile la richiesta in quanto la stessa comporterebbe una discriminazione tra immobili, aventi le medesime caratteristiche, non condivisibile.

Art. 34

L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituendo la nullità degli atti privi dell'attestato di prestazione energetica (APE) con sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle parti. La stessa disposizione ha stabilito, inoltre, che l'accertamento e la contestazione delle violazioni sono svolte dalla Guardia di Finanza o, alla registrazione dell'atto, dall'Agenzia delle entrate. Tali attività sono effettuate "ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Infine, in sede di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 è stata inserita la previsione secondo la quale "il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni".

La disposizione proposta è finalizzata a superare le criticità della norma introdotta dal decreto-legge n. 145 che non ne consentono di fatto la concreta operatività.

In particolare, la contestazione della violazione da parte dell'Agenzia delle entrate, prevista dalla norma vigente "all'atto della registrazione", contrasta con l'attuale modalità di registrazione telematica degli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e dei contratti di locazione che comporta la registrazione automatica dell'atto al momento della ricezione del file telematico. In sostanza la generalizzata modalità di registrazione in via telematica, introdotta con il duplice obiettivo di favorire il contribuente e di migliorare la qualità dei servizi, non consente in concreto la contestazione e l'accertamento della insussistenza della clausola o dell'allegazione dell'attestato di prestazione energetica all'atto della registrazione.

La norma introdotta dal decreto-legge n. 145 finalizza, inoltre, l'accertamento e la contestazione della violazione all'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, ma non fornisce alcuna indicazione sull'organo competente a porre in essere i provvedimenti sanzionatori né sulle modalità di raccordo e di trasmissione del flusso di informazioni fra l'Agenzia delle entrate e il soggetto competente ad irrogare la sanzione.

La medesima disposizione non fornisce altresì alcuna indicazione in merito all'organo al quale deve essere presentata la dichiarazione o copia dell'attestato entro 45 giorni dal pagamento della sanzione amministrativa.

Si evidenzia, infine, che il processo di dematerializzazione dei documenti ha comportato in alcuni casi la registrazione dei contratti di locazione (Modelli Siria, Iris e da ultimo il modello RLI) senza allegazione dell'atto né dei relativi allegati e, pertanto, qualsiasi disposizione che determini la presentazione degli anzidetti documenti anche in momenti successivi alla registrazione contrasta con le finalità di

semplificazione perseguite e comporta un aggravio dei costi di gestione anche in termini di utilizzo delle risorse umane.

Per superare le criticità segnalate la norma proposta introduce un sistema di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e il competente Ministero dello sviluppo economico, attraverso la realizzazione, sulla base di apposite intese, di un flusso telematico di informazioni diretto a consentire al Ministero dello sviluppo economico di assumere le informazioni acquisite dall'Amministrazione Finanziaria con la registrazione nel sistema informativo dei contratti. Per permettere la concreta operatività del processo sanzionatorio a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 145 del 2013, le intese provvedono a disciplinare anche il flusso delle informazioni relative ai contratti registrati a partire da tale data.

La disposizione è stata modificata secondo quanto richiesto dalla VI Commissione della Camera (condizione di cui alla lettera g) eliminando la possibilità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvalga della Guardia di Finanza per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni ivi previste.

Art. 35

La disposizione dell'articolo in commento è stata inserita al fine di accogliere l'osservazione di cui alla lettera h) del parere reso dalla VI Commissione della Camera in tema di disciplina della idoneità tecnico – organizzativa delle società richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

La norma, in linea con le disposizioni recate dalla legge di delega fiscale, tese alla revisione, a fini della semplificazione, delle funzioni dei centri di assistenza fiscale, è diretta ad assicurare un adeguato livello dei servizi erogati.

Tenuto conto del tempo trascorso dall'emanazione delle norme di riferimento in materia di assistenza fiscale e delle nuove responsabilità a carico degli intermediari nel processo di verifica dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730, sono introdotti più stringenti requisiti per l'attività di assistenza fiscale al fine di garantire, come prevede la legge di delega, l'idoneità tecnico-organizzativa dei CAF.

Al fine di garantire adeguati livelli di servizio, si prevede che per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei CAF sia presentata annualmente all'Amministrazione una relazione tecnica dalla quale emerga la formula organizzativa assunta, la tipologia dei rapporti di lavoro utilizzati, la formazione del personale e i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza delle attività.

In particolare, si prevede la presenza sul territorio in almeno un terzo delle province, un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare, che le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale debbano redigere una relazione tecnica annuale dalla quale emerga:

- 1) il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente;**
- 2) i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'assistenza;**
- 3) un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali.**

Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione i requisiti sono complessivamente considerati.

Articolo 36

La disposizione dell'articolo in commento è stata inserita al fine di accogliere l'osservazione di cui alla lettera l) del parere reso dalla VI Commissione della Camera.

L'abrogazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è finalizzata ad eliminare l'onere posto a carico dell'appellante di depositare, a pena di

inammissibilità, copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Tale intervento risulta in linea con l'esigenza governativa di adottare misure di semplificazione *“orientate a prevedere: [...] b) l'eliminazioni di adempimenti, fasi procedurali e pareri non necessari o di scarsa utilità”*.

Invero, l'esigenza sottostante alla norma che viene soppressa, volta a far conoscere alla segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza – richiesta di rilasciarne copia in forma esecutiva - l'intervenuta presentazione dell'appello, è adeguatamente assicurata dal disposto dell'articolo 53, comma 3, del DLgs. 546/1992, secondo cui *“Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza”*.

In questo modo la commissione tributaria provinciale viene tempestivamente a conoscenza della circostanza che è stato presentato ricorso e che la sentenza non è divenuta definitiva. Viceversa, la mancanza di richiesta del fascicolo assicura la conoscenza da parte della segreteria della commissione tributaria provinciale dell'intervenuto giudicato entro un termine piuttosto breve dopo il decorso del termine di impugnazione.

Inoltre, il sistema informativo unitario di cui dispongono le commissioni tributarie consente, tramite una semplice interrogazione, di sapere se è stato depositato l'appello.

Infine, di seguito si da conto delle ragioni che non hanno reso possibile accogliere ulteriori *“osservazioni”* contenute nel parere reso dalla VI Commissione della Camera non direttamente riferibili a norme presenti nel decreto in esame.

Osservazione b)

Viene richiesto di valutare la possibilità di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed, eventualmente, un graduale processo di eliminazione del modello.

Si rappresenta che non tutte le informazioni contenute nel modello 770 semplificato possono essere inserite nei CUD. Si può prevedere una semplificazione delle informazioni attualmente riportate nel modello 770 per evitare ridondanze ma non una abrogazione nel 2015. Si può ipotizzare un graduale processo di eliminazione del modello 770, con un successivo decreto legislativo nell'ambito della *“generale revisione delle funzioni dei sostituti d'imposta....”* prevista nell'articolo 7, comma 1 lettera c) delle legge n. 23 del 2014.

Osservazione f)

La Commissione chiede che il Governo valuti l'opportunità di ridurre progressivamente il ricorso al modello F23, fino alla sua eventuale eliminazione in favore del modello F24.

Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'articolo 17, lettera h ter, del decreto legislativo n. 241 del 1997, è stato emanato il decreto ministeriale 8 novembre 2011 che già prevede un processo di graduale mutamento delle modalità di pagamento dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo da modello F23 a modello F24. Una volta completato tale processo con il modello F23 verrebbero rimosse sostanzialmente le sole sanzioni amministrative comminate da una pluralità di enti per diverse fattispecie. Tenuto conto delle implicazioni procedurali che l'adozione di una diversa modalità di pagamento comporterebbe per l'Agenzia e soprattutto per gli enti (attualmente viene allegato il modello F23 al verbale di comminazione della sanzione o lo stesso contiene l'indicazione di come effettuare i versamenti) occorrerebbe prevedere una gradualità dei cambiamenti. Necessitano, inoltre, valutazioni circa l'attribuzione degli oneri di riscossione.

Osservazione g)

La Commissione chiede di valutare la possibilità di consentire il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche dovute dalle imprese aventi in disponibilità più di un autoveicolo, ferma restando la competenza regionale.

Tenuto conto dell'autonomia regionale e delle conseguenti difficoltà di imputazione di versamenti cumulativi alle singole regioni, la proposta non appare condivisibile

Osservazione i)

La Commissione chiede di anticipare la entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 50-bis del decreto-legge n. 69, del 2013 concernente "Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA" fissata al 1° gennaio 2015, nonché la l'eliminazione degli obblighi di trasmissione dei dati indicati nel comma 3 del citato articolo, con particolare riferimento all'obbligo di invio del modello INTRA sui servizi ricevuti e prestati

Quanto all'anticipazione dell'introduzione del regime opzionale di trasmissione telematica giornaliera delle fatture e dei corrispettivi, da valutare in un contesto avanzato, quale è quello attuale, di adozione di strumenti e metodi di tracciabilità delle operazioni effettuate dai soggetti passivi IVA in coerenza con le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (delega fiscale), occorre rilevare che la concreta attuazione della norma presuppone che detti soggetti passivi siano dotati di specifici software per la comunicazione giornaliera dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi e dei corrispettivi (con conseguenti adeguamenti, a tale ultimo fine, dei registratori di cassa).

Definiti, in primo luogo, i dati analitici da comunicare e le specifiche tecniche e i tracciati per la trasmissione degli stessi, è necessario che l'Agenzia delle Entrate perfezioni i software di accoglienza e di controllo dei dati.

A loro volta, i contribuenti, necessitano di *software* per l'estrazione e la trasmissione dei dati analitici da comunicare.

Si ritiene, pertanto, che il processo sinteticamente delineato richieda tempi tecnici di attuazione non comprimibili.

Nelle more della concreta realizzazione della semplificazione fiscale, si ritiene che gli obblighi comunicativi di cui la norma a regime prevede l'eliminazione, debbano permanere. Occorre, in conclusione, evidenziare che la concreta attuazione della norma deve tenere conto che l'efficacia degli adempimenti opzionali introdotti a carico di cittadini e imprese, deve risultare compatibile con tempistiche idonee agli adeguamenti, anche di tipo tecnologico, alle novità fiscali.

Relazione Tecnica

Capo I - Semplificazioni per le persone fisiche

Articoli da 1 a 9

(Dichiarazione dei redditi precompilata)

Le disposizioni in esame introducono, in via sperimentale, a partire dall'anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi "precompilata" da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche. Il comma 1 dell'articolo 5 esclude il controllo formale a carico del contribuente per gli oneri comunicati dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate qualora la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, senza modifiche.

Se invece la dichiarazione è presentata anche senza modifiche, ad un CAF o a un professionista abilitato, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi. In caso di visto di conformità infedele, non viene effettuato la richiesta di pagamento nei confronti dei contribuenti ma viene richiesta al CAF o al professionista che ha prestato l'assistenza fiscale un importo pari all'imposta, agli interessi e alla sanzione nella misura del 30 per cento, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Tuttavia, se il CAF o il professionista entro il 10 novembre comunica i dati rettificati, la somma richiesta è commisurata alla sola sanzione in quanto l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 472/1997 se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. Resta fermo che qualora dal controllo formale della dichiarazione emerga un credito a favore del contribuente, l'Agenzia delle entrate procede al rimborso a favore del contribuente stesso.

Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.

Al riguardo gli articoli 2 e 3 prevedono rispettivamente l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all'Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e l'anticipo al 28 febbraio dei termini, per la trasmissione alla stessa Agenzia, dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare. Al fine di verificare la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione dei dati da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti esterni, l'articolo 1, comma 2, prevede l'istituzione, all'interno dell'Agenzia delle entrate, di una specifica unità di monitoraggio anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione. La previsione dell'istituzione dell'unità di monitoraggio non comporterà nuovi oneri in quanto all'attività di monitoraggio sui flussi informativi saranno dedicate in modo unitario e standardizzato un numero di risorse umane corrispondenti a quelle che già attualmente svolgono tale funzione all'interno di diverse strutture organizzative. Relativamente agli investimenti hardware e software necessari alla gestione, trattamento ed elaborazione dei dati contenuti nei flussi informativi si prevede l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tenuto conto dei limiti di spesa già previsti, commisurati alla reale capacità operativa del partner tecnologico, si ipotizza solo una diversa distribuzione delle risorse tra i diversi progetti di automazione pianificati.

La disposizione di cui all'articolo 8 ha l'obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionale regionale e di addizionale comunale, mentre l'articolo 9 rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità applicative delle disposizioni in commento.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che l'adozione della dichiarazione precompilata non comporti oneri per il Bilancio dello Stato in quanto le disposizioni illustrate introducono nuove modalità con cui i contribuenti possono assolvere ai propri obblighi dichiarativi.

Infatti, per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 6, con la quale viene previsto, il caso di visto infedele, si stima l'assenza di oneri per il Bilancio dello Stato in quanto la misura delle somme richieste ai CAF/professionisti è pari alla somma dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

La disposizione di cui all'articolo 7, concernente la rimodulazione dei compensi ai CAF/professionisti che prestano assistenza per tener conto del diverso livello di responsabilità nel

processo prevede espressamente che detto intervento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, non debba comportare incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentino la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, lettere a) e b). Infatti, si prevede l'eliminazione dei compensi ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ma che non appongono visto di conformità (attualmente il compenso unitario è pari a 13,03 euro) e la redistribuzione dei compensi ai CAF/professionisti che prestano assistenza. La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto si ipotizza una mera rimodulazione dei compensi unitari, a parità di costo complessivo per lo Stato e per i contribuenti, da ottenere prevedendo compensi diversificati per le diverse attività svolte dagli intermediari nell'ambito del processo (assistenza, verifica di conformità, elaborazione e invio delle dichiarazioni). Attualmente il compenso unitario a favore dei CAF/professionisti è pari a 14 euro indipendentemente dalle fasi di lavorazione effettuate.

Infine, l'articolo 9, comma 2, prevede espressamente che alle nuove funzioni previste l'Agenzia provvede con le risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora nel corso dell'attuazione operativa di quanto dalle disposizioni in materia di dichiarazione precompilata dovessero emergere oneri non preventivabili l'eventuale copertura che si rendesse necessaria potrà essere comunque individuata nei risparmi gestionali derivanti dall'adozione di un sistema automatizzato di invio e ricezione della documentazione necessaria al controllo ai CAF/professionisti anziché ai contribuenti e nei risparmi di spesa che potranno essere conseguiti, ove necessario, per effetto della rimodulazione dei compensi di cui all'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 241/1997 prevista nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 7 del presente decreto.

Articolo 10 ***(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)***

La disposizione in esame interviene all'articolo 54 del D.P.R. n. 917/1986, prevedendo che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. I professionisti, pertanto, non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. Al riguardo, si evidenzia che la normativa in esame si pone come norma sostanzialmente semplificatrice e si configura come una mera partita di giro; ne consegue, pertanto, che la stessa non comporta effetti in termini di gettito.

Articolo 11 ***(Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare)***

La disposizione modifica gli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 346/1990, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. In particolare, la modifica

all'articolo 28 è diretta ad ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari. L'intervento all'articolo 30 introduce la possibilità per il contribuente di allegare, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, copie non autenticate unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 2000. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame, avendo natura semplificatoria, non comporta effetti in termini di gettito.

Articolo 12

(Abrogazione della comunicazione all'agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici)

La disposizione abroga l'obbligo previsto dal comma 6 del decreto-legge n. 185/2008, inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti per i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta. Data la natura procedurale della disposizione alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Capo II - Semplificazioni per i rimborsi

Articolo 13

(Esecuzione dei rimborsi iva)

Articolo 14

(Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)

Le disposizioni in materia di rimborsi di cui agli articoli 13 e 14 hanno natura sostanzialmente procedurale e sono volte a diminuire gli adempimenti burocratici e i costi amministrativi delle imprese per veder soddisfatto il diritto alla restituzione di somme versate in più rispetto al dovuto. Le stesse, non determinino oneri in quanto i rimborsi sono comunque erogati nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili all'Agenzia delle entrate dal Bilancio dello Stato nell'ambito dell'ordinaria attività di pianificazione finanziaria dei rimborsi stessi.

In particolare, la disposizione in esame innalza da 5.000 a 15.000 euro il limite dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento e prevede la possibilità per i contribuenti non a rischio di ottenere il rimborso presentando esclusivamente la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sono individuate, infine, le ipotesi di rischio che rendono necessaria, viceversa, la garanzia. La disposizione in esame è neutrale sui saldi di finanza pubblica in quanto ai fini dell'indebitamento netto rileva il riconoscimento del credito sul quale la proposta in esame non determina variazioni e ai fini del fabbisogno di cassa e del saldo netto da finanziare i rimborsi continueranno ad essere erogati nell'ambito della pianificazione su base annua con gli ordinari stanziamenti di bilancio e compatibilmente con gli obiettivi di cassa del conto disponibilità senza, quindi, generare oneri aggiuntivi.

La norma prevede l'erogazione dei rimborsi da parte dell'agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non determina effetti finanziari, avendo esclusivamente la finalità di evitare ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari dei rimborsi d'imposta, mantenendo inalterato il riconoscimento degli interessi spettanti.

Articolo 15 ***(Compensazione dei rimborsi da assistenza)***

A legislazione vigente, i sostituti d'imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d'imposta e minori ritenute in caso di credito. La disposizione in esame favorisce la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale, prevedendo che le suddette operazioni siano effettuate mediante l'utilizzo della delega di versamento F24. Al riguardo, si evidenzia che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'esposizione in F24 di tali crediti ne comporterebbe la regolazione contabile sui pertinenti capitoli/articoli del bilancio dello Stato. In altri termini la compensazione tramite modello di versamento F24 in luogo di quella interna risulta neutrale ai fini contabili per il Bilancio dello Stato, infatti alla maggiore spesa necessaria per la compensazione delle entrate derivante dall'utilizzo del credito corrisponderebbe una maggiore entrata di pari importo. Si evidenzia che dagli ultimi dati disponibili risulta che l'ammontare dei rimborsi da assistenza fiscale è circa 7,3 miliardi di euro. Sotto l'aspetto strettamente di bilancio, ai fini del saldo netto da finanziare, si registrano le seguenti variazioni:

- a) + 7.300 milioni di euro quali maggiori entrate da iscrivere nello stato di previsione delle entrate conseguenti ai versamenti delle ritenute operate dai sostituti al lordo dei rimborsi fiscali effettuati a seguito della presentazione del modello di dichiarazione 730;
- b) + 7.300 milioni di euro quali maggiori somme - da appostare sulla pertinente unità di voto dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - da

accreditare sulla contabilità speciale 1778 “Fondi di bilancio” per il successivo riversamento all’entrata del bilancio statale in corrispondenza dell’ammontare dei crediti fruiti in compensazione tramite mod. F24.

Si rileva che la vigente normativa prevede che il datore di lavoro compensa i rimborsi fiscali effettuati, derivante dal mod. 730, versando minori ritenute nel mese successivo a quello nel quale viene corrisposto il rimborso. La norma del disegno di legge in esame prevede che la fruizione del credito d’imposta mediante compensazione in F24 avviene a partire dal mese successivo a quello nel quale viene corrisposto il rimborso. In sostanza tra la vigente normativa e quella proposta con il presente provvedimento vi è una tempistica nei flussi di cassa e una portata dei flussi medesimi identica senza riflessi, quindi, oltre che sul saldo di cassa, sul conto Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria. La norma in esame è quindineutrale sui saldi di finanza pubblica.

Capo III - Semplificazioni per le società

Articolo 16

(Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione)

La disposizione intende accentrare la comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della *tonnagetax*, nonché per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 446/1997 (consentito ai soggetti in contabilità ordinaria diversi dalle società di capitali), con la dichiarazione dei redditi o IRAP. Si stima che la disposizione non produce effetti finanziari in quanto interviene solo in tema di procedure dichiarative.

Articolo 17

(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)

La disposizione prevede la possibilità di utilizzare i vecchi modelli dichiarativi, come già avviene per le società di capitali, nelle ipotesi di operazioni straordinarie che interessano le società di persone ed enti equiparati. Inoltre, vengono rivisti i termini di versamento per le società di persone, al fine di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

Articolo 18

(Società in perdita sistematica)

La disposizione in esame propone l’ampliamento da 3 a 5 esercizi del periodo di osservazione ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, fermi

restando gli altri presupposti. Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è costituito da 5 periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro periodi in perdita ed uno con reddito imponibile inferiore al cosiddetto reddito minimo.

Ai fini della stima dai dati provvisori Unico 2013, primo anno di applicazione della normativa, sono stati estratti i contribuenti che indicano di essere ricaduti nella disciplina della perdita sistemica (circa 13.000 soggetti) e che hanno pagato una addizionale per circa 13,2 milioni di euro; di questi circa 11.000, in assenza della normativa, avrebbero dichiarato una perdita fiscale rispetto ai circa 83 milioni di euro di reddito minimo emerso, mentre circa 600 soggetti in perdita fiscale sarebbero risultati non operativi comunque anche in assenza della specifica previsione e avrebbero comunque pagato addizionale per circa 2,9 milioni di euro.

Ampliando il periodo di osservazione si riducono le probabilità di rispettare le condizioni previste e la conseguenza è una riduzione della platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla norma. Per i contribuenti in perdita sistemica dichiarati in Unico 2013 (in perdita nel periodo di imposta 2011, 2010, 2009) è stata verificata la condizione di perdita o reddito imponibile superiore al reddito minimo anche nei periodi di imposta 2008 e 2007.

Le elaborazioni hanno rilevato che la proposta normativa, aumentando il periodo di osservazione, ridurrebbe drasticamente i soggetti interessati a circa 1.300 con un'addizionale di circa 1 milione di euro; inoltre, i contribuenti in perdita che dichiarerebbero un reddito minimo positivo scenderebbero a seguito della norma a circa 1.000 soggetti con 5,6 milioni di euro di reddito imponibile.

Al riguardo, si stima che la normativa in esame comporti una perdita di gettito da addizionale per **9,3 milioni di euro** (13,2 milioni di euro – 1 milione di euro - 2,9 milioni di euro) e un'ulteriore perdita di gettito in relazione a quei contribuenti in perdita fiscale che, non risultando più in perdita sistemica, non solo non pagherebbero più addizionale ma non pagherebbero IRES su un reddito minimo. Tale effetto si stima determini una perdita di gettito di circa **13,9 milioni di euro**.

Pertanto, si evidenzia che la proposta in esame comporta una perdita di gettito di circa **23,2 milioni di euro** su base annua, con un vantaggio medio pro capite annuo per i contribuenti interessati di circa 2.000 euro. Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, considerando un acconto del 75%:

	2014	2015	2016
Addizionale non operative	0	-16,3	-9,3
IRES	0	-24,3	-13,9
Totale	0	-40,6	-23,2

Milioni di euro

Capo IV - Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

Articolo 19

(Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato)

La disposizione sopprime il secondo comma dell'articolo 4 del DPR n. 600 del 1973 che prevede, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non produce effetti in termini di gettito, avendo carattere semplificatorio.

Articolo 20

(Comunicazione all'agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento)

La disposizione interviene sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare (articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746/83) all'Agenzia, ribaltando l'onere in capo all'esportatore abituale. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

Articolo 21

(Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list)

La disposizione prevede la comunicazione con cadenza annuale dei dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list e l'innalzamento del limite di esonero a 10.000 euro entro il quale non scatta l'obbligo di inserimento nella comunicazione dell'operazione intercorsa. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

Articolo 22

(Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie)

La disposizione prevede che all'atto dell'attribuzione della partita IVA il contribuente possa contestualmente richiedere l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, di cui al Regolamento 7 ottobre 2010, n. 904/2010. La proposta normativa è volta ad assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina Iva nazionale al diritto dell'UE in materia di attribuzione del numero di identificazione IVA e inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 23
(Semplificazione elenchi intrastat servizi)

La disposizione semplifica il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi, c.d. generiche. Data la natura semplificatoria della disposizione si stima che la stessa non determini effetti finanziari.

Articolo 24
(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

La normativa in esame modifica l'articolo 4-bis della Legge n. 1216/1961, al fine di allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia. Al riguardo, si evidenzia che la suddetta disposizione, essendo tesa a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dichiarativi, non comporta effetti in termini di gettito.

Articolo 25
(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat)

La disposizione è volta in primo luogo a semplificare l'onere statistico a beneficio delle imprese che realizzano scambi commerciali con i paesi dell'UE limitando l'eventuale irrogazione delle sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore a 750 mila euro, secondo quanto indicato, da ultimo, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche ed i relativi criteri di applicazione per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.

La disposizione è volta altresì a ridimensionare altresì il carico sanzionatorio prevedendo l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per uno stesso mese.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Capo V - Eliminazione di adempimenti superflui

Articolo 26

(Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'agenzia delle entrate)

Il comma 4 dell'articolo 104 del Testo unico delle imposte sui redditi prevede, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione delle quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. La norma in esame prevede l'eliminazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante il quale sono determinate le predette quote di ammortamento. Al riguardo, si evidenzia che la suddetta disposizione non comporta effetti finanziari.

Articolo 27

(Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi)

La norma propone la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale, prevedendo che la stessa sia ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni richieste, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta sostanziali effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 28

(Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari)

La disposizione di cui al comma 1 abroga la previsione legislativa della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto. In modo speculare, nel rapporto tra committente ed appaltatore, la norma prevede, in luogo della responsabilità solidale, l'applicazione di una sanzione da 5 mila a 200 mila

euro, qualora il committente paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dall'appaltatore e dal subappaltatore.

La disposizione prevede inoltre che sia l'appaltatore che il committente possano sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore (ovvero all'appaltatore) fino all'esibizione della predetta documentazione.

Con riferimento agli aspetti finanziari si stima che la disposizione in esame non determini sostanziali effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare alcune disposizioni in materia di obblighi tributari e di potenziare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e dei contributi nei confronti delle società che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese evitando che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate, soprattutto quando la cancellazione viene richiesta con finalità strumentali alla sottrazione agli obblighi fiscali e contributivi, si introducono alcune disposizioni dall'entrata in vigore delle quali possono essere stimati effetti complessivamente positivi sul bilancio dello Stato.

In particolare, le disposizioni di coordinamento tra l'articolo 2495 del codice civile, come modificato dalla riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che disciplina gli effetti della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, tra i quali l'estinzione delle stesse) e le norme in materia di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e dei contributi, sanzioni ed interessi, di cui ai commi dal quarto al settimo, sono tese a rendere più efficaci le azioni di recupero dei crediti tributari e contributivi che, a legislazione vigente rischiano di essere in molti casi vanificate.

Infatti, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che sostiene la natura costitutiva della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, con l'effetto conseguente dell'estinzione della società di capitali a prescindere dall'esistenza di crediti o debiti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora definiti al momento della cancellazione.

Ne consegue che in presenza dell'art. 2495 c.c. in base al quale la domanda per far valere i propri crediti può essere notificata presso l'ultima sede della società sempre che sia proposta entro un anno dalla cancellazione, le azioni di recupero poste in essere dall'Agenzia delle entrate risultano essere oggettivamente non compatibili con i termini per l'espletamento delle ordinarie attività di liquidazione, accertamento, **contenzioso** e riscossione con connessi esiti incerti in termini di effettivo soddisfacimento del credito erariale.

Occorre, inoltre, tener presente che a legislazione vigente l'Agenzia delle entrate che in caso di liquidazione della società intenda porre in essere azioni di recupero del credito erariale nei

confronti dei liquidatori, degli amministratori e dei soci, è tenuta, sulla base dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità delle previsioni di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a dimostrare il presupposto della responsabilità di detti soggetti. In concreto, in relazione, ad esempio, ai soci, deve dimostrare che vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa, ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale.

In base al quarto comma della norma in commento - individuato avuto riguardo ai termini di cui agli articoli 43, comma 2, del d.P.R. n. 600/73 e 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 che disciplinano, rispettivamente, i termini per l'accertamento in ipotesi di omessa dichiarazione ai fini delle II.DD. e dell'IVA - ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

Il quinto e sesto comma introducono, inoltre, disposizioni mirate a potenziare l'efficacia dell'attività di riscossione dei crediti vantati nei confronti di detti soggetti.

Nello specifico, viene previsto che:

a) i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte *"sempre che non provino"* di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari;

b) il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci o associati (i quali rispondono, nei limiti del valore del denaro o dei beni sociali ricevuti in assegnazione negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, delle somme dovute dai liquidatori o dagli amministratori), avuto riguardo al patrimonio della società all'inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, *"salva la prova contraria."*

Il settimo comma ha, altresì, statuito che la disposizione fiscale a tutela del credito erariale contenuta nel citato articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (che in caso di liquidazione della società, chiama a rispondere di fronte all'Amministrazione Finanziaria i soci, i liquidatori e gli amministratori della società, seppure in presenza di specifici requisiti), si rende applicabile a tutti i tributi e alle ulteriori somme iscrivibili a ruolo in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e non più solo alle imposte sui redditi.

Ciò premesso, le disposizioni di cui ai predetti commi dal quarto al settimo, unitamente alla disposizione di cui al terzo comma, in base alla quale l'INPS deve rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei dipendenti consentendo, in tal modo, di operare un tempestivo riscontro della correttezza degli obblighi di versamento da parte dei datori di lavoro delle ritenute d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti e, conseguentemente, di intercettare le omissioni anticipatamente rispetto alla presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, possiedono una rilevante valenza dissuasiva che non potrà non riflettersi in modo significativo non solo sui comportamenti delle società che utilizzano la cancellazione per finalità strumentali alla sottrazione definitiva agli obblighi fiscali e contributivi, ma, più in generale, di quelle che pongono in essere condotte comunque finalizzate a non adempiere correttamente all'obbligo di pagare, con la liquidazione, le somme dovute all'Erario per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori.

Il parametro utilizzato ai fini della **stima degli effetti delle citate disposizioni sui saldi di finanza pubblica** è costituito dall'ammontare delle iscrizioni a ruolo effettuate dall'Agenzia delle entrate nei confronti delle società di capitali titolari di partita IVA cessata nel 2013, affidate agli agenti della riscossione; l'ammontare di tali iscrizioni a ruolo è pari a circa **8 miliardi di euro** (dato aggiornato al 18 agosto 2014) e riguarda anche gli esiti delle attività di liquidazione e accertamento.

Detto ammontare è stato determinato al netto degli sgravi (compresi quelli relativi alle comunicazioni di irregolarità e agli atti di accertamento nei confronti dei soggetti in argomento), dei discarichi e dei pagamenti effettuati.

Considerato che con riferimento all'anno più recente (consegna ruoli nel 2014), risulta che il carico netto affidato all'agente della riscossione è pari al 12% circa del carico complessivo residuo, applicando detta percentuale al predetto ammontare delle iscrizioni a ruolo (8 miliardi di euro), può essere stimato un ammontare annuo di affidamenti di carichi iscritti a ruolo nei confronti delle società di capitali cessate pari a circa **1 miliardo di euro**.

Considerato che l'entrata in vigore della norma produrrà una maggiore efficacia dell'attività di controllo, che contribuirà a contrarre il numero degli sgravi relativi alle iscrizioni a ruolo (derivanti dalle comunicazioni di irregolarità ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e dall'attività di accertamento) frutto delle oggettive difficoltà, a legislazione vigente, di rendere compatibile l'ordinario esercizio delle attività di controllo con il dettato dell'art. 2495 c.c. (che consente la notifica degli atti da parte degli enti creditori presso l'ultima sede della società solo se effettuata entro un anno dalla cancellazione) e che consentirà di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate in relazione a situazioni che in assenza delle nuove disposizioni continuerebbero a rendere fortemente dubbia l'opportunità di azioni mirate

di accertamento, può essere effettuata una **stima dell'incremento dell'ammontare annuo delle somme iscritte a ruolo nei confronti dei soggetti interessati dalla norma**, affidate agli agenti della riscossione.

Applicando prudenzialmente all'ammontare annuo degli affidamenti (dei carichi iscritti a ruolo) una percentuale di circa il **5%**, detto incremento può essere quantificato in **50 milioni di euro**.

Quanto alla **stima degli effetti di cassa** (valevole ai fini del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto), non considerando, prudenzialmente, gli effetti dell'efficacia dissuasiva delle nuove disposizioni (senza tenere conto, pertanto, degli effetti positivi attesi in termini di incremento delle imposte versate in sede di autoliquidazione), tenuto conto della percentuale media delle effettive riscossioni derivanti dall'attività di controllo e accertamento e non considerando, prudenzialmente, le pur prevedibili maggiori riscossioni che potranno derivare dagli istituti definatori della pretesa tributaria, è possibile ipotizzare un gettito incrementale derivante da riscossioni effettive pari a **50 milioni di euro nel 2015 e 80 milioni di euro nel 2016**, con stabilizzazione degli effetti negli anni successivi, prudenzialmentepari rispettivamente al 5% e all'8% delle iscrizioni a ruolo effettuate nei confronti delle società cessate (coefficienti di realizzo inferiori a quelli attualmente riscontrati – tra il 10% e il 15%).

Di seguito gli effetti stimati:

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2015	2016	dal 2017	2015	2016	dal 2017	2015	2016	2017
+50	+50	+50	+50	+80	+80	+50	+80	+80

In milioni di euro

Capo VI - Semplificazioni e coordinamenti normativi

Articolo 29

(Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)

Con particolare riferimento ai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, in un'ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso dovuto in particolare alle difficoltà oggettive di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione, la disposizione uniforma la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal sesto comma dell'articolo 74 del DPR. n. 633\1972 per le due fattispecie.

In particolare, la disposizione interviene al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 74 del DPR. n. 633/1972, uniformando la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA in materia di sponsorizzazioni e la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA generale, valido, quindi, con riferimento ai citati soggetti, anche per le spese di pubblicità riconducibili nel secondo periodo dello stesso sesto comma dell'articolo 74 del DPR. n. 633\1972.

La modifica normativa ha, inoltre, l'effetto generalizzato di aumentare al 50 per cento la detrazione forfettaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione
Al riguardo, si stima che la disposizione determini effetti negativi di trascurabile entità in considerazione dell'esiguità degli importi coinvolti.

Articolo 30

(Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi)

La normativa elimina la differenza del limite esistente tra le operazioni rilevanti per la detraibilità ai fini IVA e quelle rilevanti ai fini delle imposte dirette. A legislazione vigente, infatti, le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 108, co. 2, del TUIR), mentre ai fini IVA, la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro. Pertanto, al fine di eliminare complicazioni per le imprese e per equiparare i limiti previsti dalle due discipline, la disposizione in esame consente la detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Al riguardo, si stima che la disposizione in esame determini effetti finanziari negativi di trascurabile entità, sia in considerazione dell'esiguità degli importi interessati, sia in considerazione della scarsa ricorrenza delle fattispecie coinvolte dalla disposizione.

Articolo 31

(Rettifica iva crediti non riscossi)

La norma in esame consente, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis) del regio decreto n. 267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d), del suddetto regio decreto, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la possibilità per il fornitore che ha emesso una fattura relativamente ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, di recuperare l'Iva originariamente versata all'Erario al momento dell'effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato successivamente. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame, trattandosi di una norma di coordinamento, non comporta sostanziali effetti in termini di gettito.

Articolo 32

(Regime fiscale dei beni sequestrati)

La disposizione delimitare l'ambito applicativo della disposizione introdotta dall'art. 1, comma 189, lett. d), n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013,

in materia di regime fiscale e oneri economici del beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). Per effetto della nuova formulazione del comma 3-bis dell'articolo 51, risultano oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui, peraltro, non è ancora chiara la destinazione finale dell'immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione all'indagato). Pertanto è sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, trattandosi di una norma di portata chiarificatrice.

Articolo 33

(Allineamento definizione prima casa IVA – registro)

La disposizione in esame allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di Iva a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8 e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 218/1969. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non determina sostanziali effetti in termini di gettito.

Articolo 34

(Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica)

La disposizione proposta mira a rendere operativa la normativa introdotta dal decreto-legge n. 145/2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Alla disposizione, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 35

(Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati)

La disposizione in esame modifica il Decreto del Ministro delle Finanze n. 164/1999 concernente “Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 241/1997.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di aspetti di carattere procedurale.

Articolo 36
(Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello)

La disposizione in esame sopprime il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 546/1992 in materia di processo tributario.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di aspetti di carattere proc